

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 12/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente Società O.M.C. Officina Meccanica S.n.c. di Ca. e Ma. (già in liquidazione) in persona del rappresentante legale signora Ri. Ma. con atto del 03.08.2010, proponeva ricorso (Nr. 1381.10) avverso l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi nr. 20100586 SC su C.C. bancario acceso presso la filiale della Banca Intesa San Paolo di Torino, notificato in data 10.07.2010 per il pagamento di cartelle esattoriali.

Con il predetto atto, in data 28.06.2010, la società Equitalia Esatri S.p.A., procedeva al pignoramento presso terzi delle somme di denaro, fino a concorrenza dell'importo di € 217.196,22 su c.c. bancario intestato alla stessa società, presso la filiale di Banca Intesa San Paolo di Torino, Piazza San Carlo, 156, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602 del 1973. La ricorrente eccepisce:

A)- l'impignorabilità dei conti correnti destinati ad attività aziendale ai sensi dell'art. 514, comma 4, del C.P.C. il quale, tra le cose assolutamente impignorabili, menziona gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore. Sul punto, già autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito, si era espressa sostenendo che fosse assimilabile alla nozione di "strumento di lavoro" il conto corrente necessario allo svolgimento dei pagamenti connessi all'attività d'impresa.

B)- violazione dell'art. 513 C.P.C. tema di pignoramento mobiliare, in quanto il verbale di pignoramento è stato redatto in palese contrasto con le disposizioni del codice di procedura civile, nonché in violazione delle norme in tema di obblighi della società concessionaria. Infatti, il verbale indica a pagina 2) esclusivamente un dettaglio delle cartelle, così come asseritamente notificate, senza che lo stesso possa avere valenza di estratto di ruolo. Ciò contrariamente non solo alla disposizione civilistica, secondo la quale è possibile procedere a pignoramento mobiliare previa esibizione e allegazione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario del titolo esecutivo, nonché in contrasto con il disposto di cui all'art. 49 del D.P.R. 602/1973 che precisa: "il ruolo costituisce il titolo esecutivo secondo cui il concessionario procede ad espropriazione forzata". In proposito, la ricorrente chiede di volere ordinare alla società di riscossione, ai sensi dell'art. 210 C.P.C. di esibire copia delle cartelle così come notificate.

C)- violazione dell'art. 543 C.P.C. tema di pignoramento mobiliare, in quanto le disposizioni tributarie di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. 226/06 non prevedono deroghe rispetto ai requisiti formali di cui di cui all'art. 543 C.P.C. così come previsti per la validità dell'atto di pignoramento. Nel caso di specie e nel provvedimento allegato mancherebbe ogni indicazione relativa al titolo esecutivo (cartelle esecutive asseritamente notificate) che, contrariamente alle disposizioni civilistiche non verrebbero allegate al momento della notifica dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario che si limiterebbe a riassumere, con un semplice schema, gli estremi delle cartelle esattoriali posta a base della richiesta creditoria.

Sulla richiesta di sospensione, in relazione alla necessità per l'impresa di disporre delle somme presenti sul c.c. nonché con riferimento alla rilevanza dell'importo pignorato, la ricorrente ribadisce che sussistono i requisiti richiesti.

La ricorrente chiede:

1)- in via principale, accertare e dichiarare, previa sospensione dello stesso, l'illegittimità dell'atto impugnato;

2)- conseguentemente dichiarare lo stesso privo di efficacia;

3)- vittoria di spese e onorari di lite.

Successivamente in data 24.08.2010, la ricorrente depositava memoria con la quale rinnovava la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, sussistendo i requisiti richiesti. La società Equitalia Esatri, costituitasi in data 04.10.2010, in via preliminare eccepisce la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria ex art. 615-617 C.P.C., in quanto il ricorso è stato notificato dopo il compimento del primo atto di esecuzione, pertanto ai sensi della citata normativa, l'opposizione va radicata avanti il Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione.

Per mera completezza difensiva, pur evidenziando che sussiste carenza di giurisdizione in relazione al disposto degli artt. 615 e 617 C.P.C. prendendo atto che la ricorrente impugna l'atto contestando soltanto l'impignorabilità dei beni e vizi formali dell'atto di pignoramento, *ad abundantiam* pone in evidenza che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs, 546/1992, la giurisdizione della Commissione Tributaria è tassativamente circoscritta all'impugnativa degli atti previsti dall'art. 19 del disposto di legge in questione.

L'Equitalia, eccepisce l'omessa integrazione di contraddittorio necessario con il terzo pignorato che risulta non citato, per cui il ricorso è inammissibile.

Inoltre, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 C.P.C., purché il pignoramento è stato notificato al debitore, qui ricorrente, in data 08.07.2010 e il ricorso in opposizione agli atti esecutivi è stato notificato in data 05.08.2010, tardivamente rispetto al termine di venti giorni ex art. 617 C.P.C.

Nel merito l'Equitalia precisa che l'atto di pignoramento in questione è un atto preso terzi ed è conforme alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 72 bis del DPR 602/73 e art. 543 C.P.C.; le disposizioni di legge citate dal ricorrente sono inapplicabili al caso in esame, in particolare con riferimento ai beni strumentali.

Per quanto concerne i ruoli fa presente che gli stessi sono stati resi esecutivi con firma elettronica e consegnati all'agente di riscossione.

Per quanto riguarda, poi, la notificazione delle cartelle precisa che sono state tutte ritualmente notificate alla data riportata sull'estratto di Ruolo.

In riferimento al provvedimento di sospensione è in primis inammissibile ex art. 60 del DPR 602/1973 perché non previsto in caso di opposizione agli atti esecutivi. L'Equitalia chiede:

- in via preliminare, dichiarare la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale adita ex art. 615 e 617 C.P.C., e in subordine, in relazione alle cartelle portanti pretese di carattere non tributario;
- dichiarare l'incompetenza per territorio ex art. 26-543 C.P.C. della Commissione Tributaria Provinciale di Varese a favore di quella di Torino;
- dichiarare inammissibile ex art. 617 C.P.C. in quanto tardivamente proposta l'opposizione.
- dichiarare inammissibile il ricorso per omessa integrazione di contraddittorio necessario con il terzo pignorato;
- non concedere e/o revocare la provvisoria sospensione.

Nel merito, respingere le domande avversarie, con vittoria delle spese.

Successivamente la società O.M.C. con atto del 03.08.2010 depositava altro ricorso (Nr. 1382.10, che veniva riunito a quello Nr. 1381.10), avverso l'atto di pignoramento presso terzi nr. Omissis c.c., sempre intestato alla stessa società, presso la filiale della Banca Popolare di Legnano con sede in Legnano Largo Franco Tisi, 9 per l'importo di € 217.196,22, avente lo stesso contenuto e analoghe richieste.

All'udienza del 23.05.2011, a richiesta di parte, la vertenza veniva rinviata all'udienza del 05.12.2011.

Alla predetta udienza del 05.12.2011, per la ricorrente era presente l'Avv. Magistrelli e per l'Ufficio l'Avv. Florio che si riportavano ai rispettivi atti.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, rileva che il ricorso in questione, è stato notificato dopo il compimento del primo atto di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra richiamato il dettame del 2° comma dell'art. 615 del C.P.C., va rilevato che ove sia iniziata l'esecuzione l'opposizione all'esecuzione oltre che quella che concerne la pignorabilità dei beni, debbono essere proposte al giudice dell'esecuzione.

Anche le opposizioni di cui all'art. 617 2° comma, sempre del C.P.C., relative alle opposizioni agli atti esecutivi si propongono con ricorso o con citazione, sempre avanti al giudice dell'esecuzione, nei termini e con le modalità previste dal predetto articolo.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa relativa all'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti di esecuzione così come regolamentata dal codice di procedura civile il ricorso di che trattasi risulta inammissibile in quanto, come detto, l'impugnazione in questione andava radicata nei termini e con le modalità di cui ai citati articoli del codice di procedura civile avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in quanto la Commissione Tributaria risulta priva di giurisdizione in materia. Stante la natura della controversia appare di giustizia compensare le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate.